



MUNICIPIO GRAVESANO

MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 44/2020 CONCERNENTE LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 – 6 – 7 – 8 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI COMUNALI

Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signori Consiglieri Comunali,

Ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il messaggio municipale nr. 44/2020 concernente la modifica degli articoli 5 – 6 – 7 – 8 del Regolamento Incentivi comunali, approvato con risoluzione municipale nr. 560 del 5 ottobre 2020.

CRONISTORIA

Il 29 aprile 2019 il Legislativo comunale aveva approvato il MM nr. 31/2019 concernente l'approvazione sugli incentivi comunali.

Già nei rapporti commissionali – in particolare in quello della Commissione delle Petizioni – era stato sollevato il problema dell'introduzione di un reddito imponibile massimo, che avrebbe condizionato l'erogazione degli incentivi e di conseguenza, messo in discussione l'obiettivo prefissato nell'articolo 1 del Regolamento stesso.

L'osservazione della Commissione delle Petizione era stata oggetto di discussione durante gli interventi sul messaggio in questione, e più Consiglieri si erano chinati sull'opportunità o meno di introdurre un limite di reddito di CHF 50'000, entro il quale sarebbero stati concessi gli incentivi.

Al termine delle discussioni, si era deciso di mantenere la proposta di Regolamento sottoposta al Consiglio comunale, concordando con il Municipio che al termine del primo anno considerato sperimentale, si sarebbe poi valutato l'eventuale modifica del Regolamento (e di conseguenza dell'Ordinanza).

Dopo questo periodo considerato di prova, il Municipio ha potuto constatare che l'introduzione di un limite di reddito ha comportato diverse decisioni negative (richieste respinte).

Questo ha determinato un impegno finanziario per l'anno 2019 di CHF 4'187.50, decisamente contenuto, rispetto a quanto invece preventivato (CHF 20'000).

Sulla scorta di questi dati, il Municipio ha pertanto deciso di sottoporvi la modifica degli articoli del Regolamento Incentivi comunali che vedremo in seguito, che permetterà ad ogni cittadino residente nel Comune – e in alcuni casi anche non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile, e per incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia – di beneficiare di questi incentivi, indipendentemente dal reddito conseguito.

Inoltre, per non penalizzare quei cittadini che durante il 2019 si sono visti respingere la richiesta, proprio a causa del limite di reddito, o che si sono visti attribuire un incentivo ridotto, si è pensato di fissare il termine del 30 giugno 2021, entro il quale potranno presentare istanza di revisione della loro richiesta, la quale sarà analizzata sulla base dei nuovi articoli in vigore.

Un avviso in questo senso sarà inviato a tutti i fuochi non appena il nuovo Regolamento sarà stato approvato dai Servizi cantonali competenti.

L'Ordinanza sugli incentivi comunali sarà a sua volta adattata con l'entrata in vigore delle modifiche del Regolamento sugli Incentivi comunali.

Qui di seguito vi proponiamo gli articoli modificati, esponendo – in nero – quelli attualmente in vigore, e in rosso la proposta di nuovo articolo, segnalando in alcuni casi l'introduzione di una forchetta con percentuali e importi minimi/massimi, così da adattare l'Ordinanza (competenza Municipio) senza necessariamente passare attraverso la modifica del Regolamento (competenza Consiglio comunale).

MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI COMUNALI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI COMUNALI)

Il Municipio di Gravesano, richiamati:

- gli articoli 186 e seguenti LOC (Legge Organica Comunale)
- gli articoli 41 e seguenti RALOC (Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale)
- ogni altra disposizione applicabile in materia

con risoluzione municipale nr. 424 del 3 agosto 2020 ha deciso le seguenti modifiche del Regolamento sugli incentivi comunali:

Art. 5 Beneficiari

1. I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare degli incentivi tenuto conto delle limitazioni di reddito imponibile indicate.
2. I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Gravesano, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. Per beneficiare degli incentivi i non domiciliati devono disporre di un reddito fiscale imponibile inferiore a CHF 50'000. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
3. I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Nuovo

Art. 5 Beneficiari

1. I domiciliati, Persone Fisiche (in seguito PF) e Persone Giuridiche (in seguito PG), possono beneficiare degli incentivi tenuto conto delle restrizioni/limitazioni imposte dal presente Regolamento.
2. I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Gravesano, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.
3. I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, la richiesta di incentivo non sarà presa in esame.
4. Possono beneficiare degli incentivi le PF e le PG domiciliate nel Comune, rispettivamente le PF non domiciliate, che risultano in regola con il pagamento di imposte, tasse comunali e premi Cassa Malati.

Art. 6 Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato o dipendente del Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:

- reddito imponibile inferiore a CHF 50'000;
- 10% del costo d'acquisto di una bicicletta elettrica, ritenuto un importo massimo di CHF 500 una tantum (massimo una per economia domestica);
- l'entità dell'incentivo per autoveicolo elettrico è pari a CHF 500 annui (versati nel corso del mese di dicembre) per i primi 4 anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000. La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 4 anni comporta l'interruzione del diritto.

Nuovo

Art. 6 Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato o dipendente del Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:

- minimo 10% – massimo 20% del costo d'acquisto di una bicicletta elettrica, ritenuto un importo minimo di CHF 300 (trecento) e un massimo di CHF 800 (ottocento) una tantum (massimo due per economia domestica su un periodo di 4 anni). La relativa Ordinanza disciplina gli importi annuali corrisposti.
- l'entità dell'incentivo per autoveicolo elettrico è pari ad un minimo di CHF 500 (cinquecento) e ad un massimo CHF 1'000 (mille) annui (versati nel corso del mese di dicembre) per i primi 4 (quattro) anni, quindi un incentivo totale di un minimo di CHF 2'000 (duemila) e ad un massimo di CHF 4'000 (quattromila). Nel caso di vendita o di rinuncia del veicolo durante questi 4 (quattro) anni, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Municipio (eventuali abusi saranno sanzionati a norma di legge).

La relativa Ordinanza disciplina gli importi annuali corrisposti.

Art. 7 Prestazioni – costruzione e risanamento di edifici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun proprietario di edifici destinati all'abitazione primaria siti nella giurisdizione comunale di Gravesano, un contributo, una tantum, secondo i seguenti parametri:

- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di CHF 4'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale base riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi (art. 6a del D.E. del 06.04.2016), la cui costruzione è precedente all'anno 2000, destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) in edifici destinati all'abitazione primaria con impianto a termopompa o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento / rete anenergetica, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000; Nei casi fosse necessaria la realizzazione ex novo della distribuzione di calore all'interno dell'edificio, il contributo massimo è fissato in CHF 2000.
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la posa di pannelli solari termici su edifici destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000. Sono esclusi dagli incentivi gli impianti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14a del RUE n per edifici plurifamiliari;
- il 35% del contributo unico cantonale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ritenuto un importo massimo di CHF 1000 per impianto. L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 50 kWp.

Nuovo

Art. 7 Prestazioni – costruzione e risanamento di edifici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun proprietario di edifici destinati all'abitazione primaria siti nella giurisdizione comunale di Gravesano, un contributo, una tantum, secondo i seguenti parametri:

- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000 (cinquemila);
- il 50% dell'incentivo cantonale base riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi (art. 6a del D.E. del 06.04.2016), la cui costruzione è precedente all'anno 2000, destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500 (duemilacinquecento);
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) in edifici destinati all'abitazione primaria con impianto a termopompa o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento / rete anenergetica, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille);
Nei casi fosse necessaria la realizzazione ex novo della distribuzione di calore all'interno dell'edificio, il contributo massimo è fissato in CHF 2000 (duemila).
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la posa di pannelli solari termici su edifici destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille). Sono esclusi dagli incentivi gli impianti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14a del RUE n per edifici plurifamiliari;
- il 50% del contributo unico cantonale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ritenuto un importo massimo di CHF 1000 (mille) per impianto. L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete.

Art. 8 Richieste incentivi

1. La domanda di incentivo va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni necessarie per la presa di decisione.
2. Le domande relative agli incentivi indicati dall'art. 6 del presente Regolamento devono essere presentate entro 3 mesi dall'avvenuto pagamento della fattura.
3. Le domande di incentivo, legate all'edilizia, secondo l'art. 7 del presente Regolamento, devono essere presentate entro il termine massimo di un anno dalla conclusione dei lavori (fa stato la data di collaudo).
4. Il mancato rispetto delle formalità di richiesta o la rinuncia alla prestazione implicano il disconoscimento della prestazione.

Nuovo

Art. 8 Richieste incentivi

1. La domanda di incentivo va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni necessarie per la presa di decisione.
2. Le domande relative agli incentivi indicati dall'art. 6 del presente Regolamento devono essere presentate entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto pagamento della fattura. Su richiesta scritta e motivata, il Municipio può concedere una proroga sul termine dei 6 (sei) mesi.
3. Le domande di incentivo, legate all'edilizia, secondo l'art. 7 del presente Regolamento, devono essere presentate entro il termine massimo di un anno dalla conclusione dei lavori (fa stato la data di collaudo).
4. Il mancato rispetto delle formalità di richiesta o la rinuncia alla prestazione implicano il disconoscimento della prestazione.

Per quanto esposto nel presente messaggio, si invita questo Onorando Consiglio comunale a voler

risolvere

1. È approvata la modifica degli articoli 5 – 6 – 7 – 8 del Regolamento sugli incentivi comunali

Con stima.

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

II SINDACO
M. Anghileri



II SEGRETARIO
G. Cremona

Per esame e rapporto

COMMISSIONE		
Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
X		X